

DEL 24/03/2021

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

# A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E

A1822A - Sistema anti incendi boschivi (A.I.B.)

**OGGETTO:** Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio

Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'art. 3 comma 3

Vista Ia Legge regionale n. 15/2018, la quale, aII'art. 4 commi 3,4,5,6, prevede che:

- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  ATTO DD 788/A1822A/2021

  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  A1800A OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIO

  LOGISTICA

  A1822A Sistema anti incendi boschivi (A.J.

  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  A1800A OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIO

  LOGISTICA

  A1822A Sistema anti incendi boschivi (A.J.

  Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 3:

  lettera f) e l'art. 10 comma 5;

  Vista la Legge regionale n. 15/2018, la quale, all'art. 4 commi 3,4,5,6, previone civi

  commicazione della regionale attivato e reso operativo presso l'Agenz

  ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

  operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di al

  regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civi

  alla dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente recommicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema oper

  commicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema oper

  comocrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi

  competenze.

  Considerato che detto articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, preve
  pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui

  una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articol 3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente
  - 4. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.
  - 5. Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie
  - 6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'articolo 10, comma 7."

Considerato che detto articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 e sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della 1.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, ed è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.



Considerato che l'art. 13 comma 2 della L.r. 15/2018 prevede che:

"Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 3

Valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territori dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Fi dai numerosi incendi verificatisi sul territorio regionale nell'ultimo periodo;

LADIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• articoli 4 e 7 del D. Igs n. 165/2001 e successive modifiche;
• legge regionale n. 23/2008;
• legge regionale n. 15/2018

DETERMINA

DETERMINA

DETERMINA

DETERMINA

La di fine;

RENDE NOTO

L'art.10 comma 7 della Legge regionale n. 15/2018, prevede che:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità pri dell'articolo 4:
a) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, comma 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmi anche motorio del prossa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel terreni controllabile nel t che attesta Si conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: GABRIELLA GIUNTA DD-A18 24/03/2021.0000788.I

"Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000."

Valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte, nonchè

lo STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER INCENDI BOSCHIVI, a partire dal giorno 26.03.2021, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018. La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione della Dirigente del Settore Sistema anticnendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per

apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio."

L'art. 13 della Legge regionale n. 15/2018 prevede che:

"1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui

che Si Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: GABRIELLA GIUNTA r\_piemon - Rep. DD-A18 24/03/2021.0000788.I

all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00

- 2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano
- all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministra a un massimo di euro 2.000,00.

  2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10 della 1. 353/2000.

  2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10 della 1. 353/2000.

  3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministra della prescrizioni di cui al capo I della legge 24 novi sistema penale).

  3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministra della violazioni e l'applicazioni e delle sanzioni all'applicazioni e della della violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministra della violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministra della violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministra della violazioni e l'applicazione della violazioni e l'applicazione della violazione della v 3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

LA DIRIGENTE (A1822A - Sistema anti incendi boschivi (A.I.B.)) Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

